

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4893 del 06/12/2016
Oggetto	Rinnovo di Concessione di Area Demaniale in sponda destra del fiume Marecchia in Comune di Rimini Loc. Vergiano ad uso impianto sportivo, ricreativo, uffici, deposito, armeria e ristorante _ Società Tiro a Volo S.r.l. _ Cod. Prat. RN03T0018-15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5031 del 05/12/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno sei DICEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

VISTE:

- il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- la legge 7.08.1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale.

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29/10/2015 n.1622;
- il D.Lgs 14.03.2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna (già Servizio Tecnico dei Bacini Conca e Marecchia) della Regione Emilia Romagna:

- n. 950 del 03/02/2004 con la quale è stata rilasciata, per anni sei a decorrere dal 03/02/2004, alla ditta individuale Bastianelli Mario (C.F. BSTMRA40M18L500U), la concessione di un'area demaniale in sponda destra del fiume Marecchia in località Vergiano nel Comune di Rimini, per una superficie complessiva di mq. 25.000, di cui mq. 432 circa destinati ad area di sedime di fabbricati ad uso uffici, deposito, armeria e ristorante e mq. 24.568 destinati ad impianto sportivo-ricreativo, area individuata al catasto del Comune di Rimini al foglio n.77 antistante i mappali n. 57 e n.58 e al foglio n. 78 antistante il mappale n.11;
- n. 5193 del 09/05/2008 con la quale è stata rideterminata, sulla base dell'art. 17 della L.R. 7/2004, la durata della concessione rilasciata con determinazione n.950/2004, stabilendo la durata della stessa in anni 12 a decorrere dal 03/02/2004;
- n. 9332 del 31/8/2010, con la quale è stato assentito il cambio di titolarità della concessione rilasciata alla ditta Bastianelli Mario con determinazione n. 950 del 03/02/2004 (successivamente modificata con determinazione n. 5193 del 09/05/2008), a favore della SOCIETÀ "TIRO A VOLO S.R.L." - C.F./P.IVA 03843160403 - con sede a Rimini;

PRESO ATTO che

- con istanza, datata 18/12/2015, pervenuta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna il 21/12/2015 e registrata al protocollo regionale il 28/12/2015 con n. PG/2015/889885, il sig. Bastianelli Alberto in qualità di Amministratore Unico della SOCIETÀ "TIRO A VOLO S.R.L." - C.F./P.IVA 03843160403 con sede a Rimini, ha chiesto il rinnovo della predetta concessione;
- con la medesima istanza il sig. Bastianelli Alberto ha dichiarato che rispetto alla documentazione cartografica agli atti *"non vi sono state variazioni dello stato dei luoghi né della superficie dell'area oggetto di concessione"*;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 27/1/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'istruttoria volta a verificare la compatibilità della richiesta con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, condotta dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha dato esito favorevole, come si evince dal nulla osta idraulico del 04.04.2016, conservato agli atti del procedimento;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

CONSIDERATO che:

- il canone annuo ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e successive modifiche, è fissato per il 2016 in €.12.470,23 (dodicimilaquattrocentosettanta/23);
- l'importo del deposito cauzionale o della fideiussione a garanzia degli obblighi del concessionario, è fissato in €.12.470,23 (dodicimilaquattrocentosettanta/23), pari all'annualità del canone 2016;
- è stato redatto lo schema di disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha sottoscritto, per accettazione, lo schema di disciplinare, conservato agli atti, che stabilisce le condizioni e

prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 12/12/2015, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004 introitato al capitolo 04615 della parte Entrate del Bilancio Regionale;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 11.431 (= € 12.470,23 /12* 11 mensilità) eseguito in data 01/12/2016, quale canone dal 3/2/2016 fino al 31/12/2016 e che tale importo viene introitato al capitolo 04315 della parte Entrate del Bilancio Regionale;
- ha presentato l'attestazione del versamento di € 129,10 eseguito in data 01/12/2016 a integrazione della polizza fidejussoria già presentata il 13/09/2010 del valore di € 12.341,00 per un valore complessivo di € 12.470,23 pari all'annualità del canone 2016 a garanzia degli obblighi del concessionario;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, di poter accogliere l'istanza e accordare il rinnovo della concessione fino al 30/11/2028;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

1. di rinnovare alla SOCIETÀ "TIRO A VOLO S.R.L." - C.F./P.IVA 03843160403 - con sede a Rimini la concessione dell'area demaniale in sponda destra del fiume Marecchia in località Vergiano nel Comune di Rimini, per una superficie complessiva di mq. 25.000, di cui mq. 432 circa destinati ad area di sedime di fabbricati ad uso uffici, deposito, armeria e ristorante e mq 24.568 destinati ad impianto sportivo-ricreativo, area individuata al catasto del Comune di Rimini al foglio n.77 antistante i mappali n. 57 e n.58 e al foglio n. 78 antistante il mappale n.11. Tale area è individuata nell'elaborato grafico agli atti del procedimento;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;

3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione avrà durata sino al 30/11/2028;
6. di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il titolare della stessa deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone annuo fissato per il 2016 in €12.470,23 (dodicimilaquattrocentosettanta/23), dando atto che l'annualità 2016 è già stata versata per le mensilità dovute;
7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente IT25R0760102400001018766707 intestato a STB Romagna e che il canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8, L.R. 2/2015;
8. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in €12.470,23 (dodicimilaquattrocentosettanta/23), pari all'annualità del canone 2016, dando atto che l'importo della fidejussione di € 12.341,00 è stato integrato per adeguarlo al canone 2016 col versamento di € 129,10. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
9. di stabilire che, il presente atto è assoggettato a registrazione nel termine di 20 giorni dall'emanazione del presente atto e che la registrazione è a carico del concessionario;
10. di stabilire che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
11. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà

proporre ricorso all'Autorità giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b);

13. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
14. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
15. di precisare infine che:
 - l'importo relativo all'integrazione del deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - i canoni sono introitati sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile (art 6 L.R. 25 febbraio 2000 n.10)" - Parte Entrate - del Bilancio Regionale;
 - l'importo delle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" - Parte Entrate - del Bilancio Regionale;
16. di notificare il presente atto via PEC al concessionario Società Tiro a Volo S.r.l.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione relativa al rinnovo di concessione dell'area demaniale in sponda destra del fiume Marecchia in località Vergiano nel Comune di Rimini, per una superficie complessiva di mq. 25.000, richiesta dalla SOCIETÀ "TIRO A VOLO S.R.L." - C.F./P.IVA 03843160403 di Rimini, con domanda datata 18.12.2015 e assunta al protocollo del Servizio Tecnico di Bacino Romagna con n. PG/2015/889885 del 28.12.2015.

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla determinazione n.9332/2010 della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Rimini.

Pratica RN13T0018 (53 Marecchia).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione interessa l'area demaniale in sponda destra del fiume Marecchia in località Vergiano nel Comune di Rimini, per una superficie complessiva di mq. 25.000, di cui mq. 432 circa destinati ad area di sedime di fabbricati ad uso uffici, deposito, armeria e ristorante e mq. 24.568 destinati ad impianto sportivo-ricreativo, area individuata al catasto del Comune di Rimini al foglio n.77 antistante i mappali n. 57 e n.58 e al foglio n. 78 antistante il mappale n.11. Tale area è individuata nell'elaborato grafico, parte integrante e sostanziale della D.D. 950/2004.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 30/11/2028.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo fissato per il 2016 in €12.470,23 (dodicimilaquattrocentosettanta/23). In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il

termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

c. L'importo della cauzione o della fideiussione è fissato in € 12.470,23 (dodicimilaquattrocentosettanta/23), pari all'annualità del canone 2016. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

d. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

d. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

e. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a

non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.

g. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

h. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il cambio di titolarità della concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

k. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa, come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun

indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

a) Considerato che l'area demaniale richiesta in concessione ricade nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) si prescrive che, al fine di tutelare la qualità delle acque sono vietati la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti, e anticrittogamici.

b) Il Concessionario dovrà provvedere alla raccolta dei piattelli, dei relativi detriti e allo smaltimento degli stessi, con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta lo si renda necessario conseguentemente all'elevata presenza degli stessi sul terreno;

c) Il Concessionario dovrà vigilare, anche mediante personale all'uopo preposto, affinché l'area concessa per l'esercizio dell'attività sportiva di tiro a volo non sia interessata dal

transito di persone, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo;

d) Sarà cura del Concessionario garantire la presenza nell'area demaniale, antistante l'area in concessione, dei cartelli ammonitori come da nota del 13/05/2009 a firma del sig. Mario Bastianelli - Presidente dell'A.S.D. Tiro a Volo Rimini- pervenuta in data 27/05/2009 e assunta al protocollo della Regione Emilia Romagna con n. PG/2009/121294;

e) Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione delle difese di sponda, a protezione dell'area in concessione, ogni qualvolta lo si renda necessario conseguentemente agli eventi di piena;

Articolo 9

REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione, che dovrà avvenire a cura del concessionario entro il termine di venti giorni dall'emanazione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

(luogo) (data)

Per accettazione:

Il Richiedente:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.